

PREMESSA

*L'Istruzione*

L'istruzione è uno dei doveri fondamentali dello Stato 1. La libera istruzione e l'autonomia nel gestire gli istituti scolastici è riconosciuta un diritto, attribuibile a tutti gli enti.

L'istruzione nell'antichità 2 veniva lasciata all'iniziativa dei privati, poi, successivamente, fulcro della cultura diventano gli enti ecclesiastici.

L'organizzazione della scuola pubblica è contraddistinta da un forte accentramento burocratico-statale 3.

Con l'attuazione della legge delega 30 luglio 1973, n. 477, una nota riforma 4 introduce l'autonomia nella scuola democratica 5.

1 L'art. 33 Cost. ammette che questa compito può venire svolta anche da privati.

2 Lo Stato ha mostrato interesse a detenere accentrata e promuovere la cultura sociale, solo in tempi abbastanza moderni. Per un'introspezione storica, si veda Dal Passo F., *Storia della scuola italiana*, Università "La Sapienza", Roma 2003.

3 Emblematico è il fatto che, secondo la legge Casati n. 3725/1859, i Comuni dovevano dirigere le scuole elementari, e sono passate all'amministrazione dello Stato in virtù

L. 487/1911, e R. D. n. 786/1933.

La svolta consiste in una gestione della scuola, adesso riconosciuta autonoma rispetto all'apparato statale<sup>6</sup>, e comporta l'attribuire un'autonomia sia amministrativa e contabile alle scuole, la conseguente costituzione di nuovi organi collegiali e il riordino di quelli già esistenti. Nella visione del legislatore, il suo obiettivo era rilanciare la qualità della scuola, conferendo maggiore autonomia alle scuole, e addirittura la loro personificazione, col fine di assicurare un più efficace, rapido e qualitativo servizio.

La legge pone l'evidenza sull'attribuire un'autonomia didattica, di organizzazione e ricerca alle scuole<sup>7</sup>, unitamente all'acquisto della personalità giuridica, per rivalutare le scuole come ruolo di reali centri di formazione, distinti dall'organizzazione centrale<sup>8</sup>,

<sup>4</sup> In generale, per l'ordinamento scolastico, si veda: Corsetti B. L., *Testo Unico scuola*, Pirola, 1995.

<sup>5</sup> Daniele N., *Pubblica istruzione*, Giuffré, 2001.

<sup>6</sup> La Corte Costituzionale, in riferimento ai rapporti tra istruzione pubblica e privata, ha più volte ribadito che non esiste un monopolio dello Stato sull'istruzione; per l'art. 33 infatti lo Stato ha un obbligo di garantire la pubblica istruzione definendo le norme di riferimento e organizzando i mezzi necessari, ma non detiene unicità per l'insegnamento.

<sup>7</sup> Per autonomia si intendeva solo quella amministrativa, ossia libera gestione, contabilizzazione, organizzazione.

<sup>8</sup> D'altronde anche la stessa Costituzione, promuove il decentramento e una maggiore valorizzazione delle rappresentatività locali (art. 5 Cost.).

Con l'intento di valorizzare l'istruzione e gli istituti scolastici, consentendo loro, tramite nuove competenze e responsabilità 9, dinamicità e concorrenzialità con altre scuole.

Il rapporto tra discente e docente non può configurarsi come un rapporto giuridico contrattuale 10, trattandosi di un contenuto formativo tra docente e discente, e quindi preminentemente educativo, diretto cioè alla formazione della persona.

9 Intraviste in conseguenza di maggiori e più ampia scelta per le scuole.

10 Ai sensi strett. art. 1321 c.c. Seppur, relativamente agli istituti privati, ai fini fiscali, si ha una concezione di essi come azienda, impresa commerciale.

## CAPITOLO I

### L'AUTONOMIA DIDATTICA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

#### *1. La libertà di insegnamento*

Ciò che differenzia l'insegnamento come lavoro, da ogni altra attività amministrativa, è proprio il fattore della libertà di insegnamento.

La Costituzione afferma tale diritto, sancendo, all'art. 33, che "libero è l'insegnamento".

Il Regolamento sull'autonomia scolastica, all'art. 4, ribadisce che l'autonomia didattica si esplica nel pieno rispetto della suddetta libertà di insegnamento 11.

Una maggiore autonomia riconosciuta alle scuole, in seguito alla riforma, sia essa didattica o di mera ricerca, consente agli stessi istituti di potersi distanziare dall'impostazione di predeterminati programmi ministeriali, favorendo un approccio alla metodologia scolastica più consono e mirante al conseguimento di obiettivi specifici e individuali 12.

11 D.P.R. 275/99.

12 Svincolandosi, su scelte prettamente didattiche, dall'incidere delle regolamentazioni statali.